



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Pagamenti diretti Basi

Berna, novembre 2024

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

Sintesi 2025

Numero di riferimento: BLW-212-03.3-1/20



BLW-D-59D93401/259

Indice

1	Basi legali.....	3
2	Terminologia e tipi di pagamenti diretti.....	3
3	Condizioni generali	3
4	Esigenze in materia di gestione	4
5	Superfici e carico usuale.....	6
6	Contributo d'estivazione	7
7	Contributi per la biodiversità	9
8	Contributo per la qualità del paesaggio	10

I presente documento fornisce una panoramica dei pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari. L'elenco non è completo. Non si possono avanzare rivendicazioni giuridiche.

Cambiamenti rispetto al 2024 evidenziati

1 Basi legali

I Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari sono basati sui seguenti basi legali:

- Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) del 29 aprile 1998 ([RS 910.1](#))
- Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) del 23 ottobre 2013 ([SR 910.13](#))
- Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) del 7 dicembre 1998 ([SR 910.91](#))

2 Terminologia e tipi di pagamenti diretti

Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.

Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa agricola che:

- serve all'estivazione di animali
- è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivo
- comprende pascoli d'estivazione
- dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione
- è gestita durante l'estivazione e
- è indipendente da altre aziende d'estivazione.

Un'azienda d'estivazione comprendente più livelli è considerata come una sola azienda d'estivazione.

Per azienda con pascoli comunitari s'intende un'impresa agricola che:

- serve alla messa al pascolo in comune di animali
- comprende pascoli comunitari
- dispone di edifici o di installazioni per la messa al pascolo e
- è gestita da un ente di diritto pubblico, da un'almenda o da una società di persone.

I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:

contributi per il paesaggio rurale (CPR):

- contributo d'estivazione

contributi per la biodiversità (CBD):

- contributo per la qualità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie

contributo per la qualità del paesaggio (CQP)

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.

3 Condizioni generali

Persone fisiche e giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni hanno diritto ai contributi in qualità di gestori di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari se:

- gestiscono l'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; e
- hanno domicilio civile o sede in Svizzera.

Aziende della Confederazione e dei Cantoni non hanno diritto ai contributi.

Le condizioni generali per la concessione di contributi per i pagamenti diretti sulla superficie agricola utile (SAU), come la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), il limite di età o le esigenze relative alla formazione non sono applicabili ai pagamenti diretti nella zona di estivazione.

4 Esigenze in materia di gestione

Le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell'ambiente.

4.1 Manutenzione di edifici, impianti e accessi

Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.

4.2 Detenzione degli animali estivati

Gli animali estivati devono essere sorvegliati. Il gestore garantisce che gli animali siano controllati almeno una volta alla settimana.

4.3 Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura

I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono.

Le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.

Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.

Per la cura dei pascoli e la lotta a piante erbacee problematiche è ammessa la pacciamatura se:

- la cortina erbosa resta intatta; e
- non sono interessate superfici protette ai sensi della LPN.

Per il decespugliamento di superfici, con un'autorizzazione preliminare del Cantone è ammessa la pacciamatura. I Cantoni trasmettono le autorizzazioni all'UFAG per conoscenza.

L'autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:

- l'intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto;
- dopo l'intervento risulta danneggiato al massimo il 10 per cento della superficie del suolo lavorata;
- dopo l'intervento la superficie presenta un mosaico di quote di pascolo aperto e arbusti fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10.

Queste disposizioni si applicano anche alle superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione.

4.4 Concimazione dei pascoli

La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un'utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull'alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l'apporto di concimi non prodotti sull'alpe.

Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato.

Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull'alpe si intende anche lo spandimento di una quota di tali concimi su pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all'azienda principale.

Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine dei concimi.

4.5 Apporto di foraggi

Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d'estivazione.

Per le vacche da latte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'apporto di 100 kg di foraggi essiccati nonché, in totale, di 100 kg di foraggi concentrati (senza sali minerali), erba essiccata o mais essiccato per CN e periodo d'estivazione.

La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte (siero di latte) ottenuti sull'alpe.

Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine del foraggio.

4.6 Lotta contro le piante problematiche e impieghi di prodotti fitosanitari

Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino; in particolare se ne deve impedire la diffusione.

Possono essere impiegati erbicidi per il trattamento pianta per pianta, per quanto il loro utilizzo non sia vietato o limitato. Possono essere impiegati per il trattamento su tutta la superficie soltanto con l'autorizzazione del competente servizio cantonale specializzato e nel quadro di un piano di risanamento.

4.7 Esigenze supplementari

Se un eventuale piano di gestione contiene esigenze e indicazioni supplementari, esse sono determinanti.

4.8 Gestione inadeguata

In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante.

Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone emana oneri per l'uso dei pascoli, la concimazione e l'apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti. Se gli oneri non producono l'effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione.

5 Superfici e carico usuale

5.1 Superfici

Per superficie di pascolo netta si intende la superficie d'estivazione ricoperta di piante foraggere dedotte le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.

Per superficie d'estivazione si intendono:	<ul style="list-style-type: none">○ i pascoli comunitari○ i pascoli d'estivazione○ i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione.
--	---

Il gestore deve riportare su una carta le superfici pascolative e le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.

5.2 Carico usuale

Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un'utilizzazione sostenibile. Il carico usuale è indicato in carichi normali.

Un carico normale (CN) corrisponde all'estivazione di un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.

L'estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.

Il carico usuale determinato vale finché non è effettuato un adeguamento.

Nel caso di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari che avviano l'attività d'estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell'effettivo realmente estivato. Dopo tre anni determina definitivamente il carico usuale tenendo conto del carico medio durante i tre anni corrispondenti e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.

5.3 Determinazione del carico usuale

Il Cantone determina il carico usuale per ogni azienda d'estivazione o con pascoli comunitari per:

- gli ovini, eccetto le pecore lattifere, a seconda del sistema di pascolo (gregge permanentemente sorvegliato, pascolo da rotazione o altri pascoli)
- gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi.

Nella determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore lattifere, non può essere superata una densità massima per i pascoli destinati agli ovini per ettaro di superficie netta di pascolo. Questi limiti sono fissati nell'Allegato 2 numero 3 OPD.

Se esiste un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti.

5.4 Adeguamento del carico usuale

Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari se:

- il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità superiore di animali
- è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali
- lo esigono mutazioni di superfici.
- la superficie di pascolo o la resa della superficie di pascolo è sensibilmente cambiata a seguito della costruzione di grandi impianti fotovoltaici.

Esso ~~riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, in particolare del servizio della protezione della natura,~~ se:

- il carico nel quadro del carico usuale ha provocato danni ecologici
- gli oneri cantonali non hanno permesso di risanare i danni ecologici
- la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta, in particolare in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.

Esso determina il nuovo carico usuale se per oltre tre anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito. A tal fine tiene conto dell'effettivo medio degli ultimi tre anni e dell'esigenza relativa a un'utilizzazione sostenibile.

Per il versamento dei contributi a partire dal 2024, esso adegua il carico usuale di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari con pecore, eccetto le pecore lattifere, se il carico medio negli anni di riferimento 2022 e 2023, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm, è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde:

- per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al 100 per cento del carico usuale: a questo carico, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm;
- per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm, diviso per il carico medio negli anni di riferimento.

In caso di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari caricate prevalentemente con caprini, il Cantone, su richiesta, può incrementare il carico usuale in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b OPD conformemente alla differenza del carico con caprini giovani e capretti. Per il calcolo si applica per analogia il capoverso 3^{bis}.

Se in un anno di riferimento il carico ha dovuto essere ridotto per cause di forza maggiore o della presenza di grandi predatori e se il gestore ha notificato gli eventi in virtù dell'articolo 106 capoverso 3 OPD, il Cantone corregge la determinazione di cui ai capoversi 3^{bis} e 3^{ter} in maniera corrispondente.

6 Contributo d'estivazione

Per preservare un paesaggio rurale aperto sono versati contributi per il paesaggio rurale.

Il contributo d'estivazione è versato per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:

	CHF per CN
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato	400
per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione	320
per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli	120
per altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo	400

Per vacche da latte, pecore munte e capre munte è versato un contributo supplementare per la produzione di latte.

Il contributo supplementare per la produzione di latte è calcolato in base al carico effettivo e ammonta a CHF 40 per CN e anno per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere.

Per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari.

Il contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:

	CHF per CN
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione	250
pecore munte	250
capre	250
animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età.	250

Il contributo supplementare è versato se:

- vengono attuate misure di protezione di cui all'articolo 10^{quinquies} dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia;
- viene rispettato un piano individuale di protezione del bestiame; e
- tutti gli animali di una categoria sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame.

Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d'estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest'ultimo verifica l'osservanza del piano.

6.1 Esigenze degli ovini

Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo (gregge permanentemente sorvegliato, pascolo da rotazione o altri pascoli) degli ovini sono fissate nell'allegato 2 numero 4 OPD.

6.2 Determinazione dei contributi

Il contributo d'estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito.

Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:

- se il carico supera il carico usuale in CN del 10–15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento
- se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN, non è versato alcun contributo
- se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico.

I contributi supplementari sono stabiliti in base al carico effettivo in CN.

7 Contributi per la biodiversità

Per promuovere e mantenere la biodiversità sono versati contributi per la biodiversità.

I contributi per la biodiversità (contributo per la qualità livello II) sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:

	CHF per ha
superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (QII)	150

I contributi di un'alpe sono limitati in base al carico effettivo (al massimo 300 CHF per CN).

Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità per almeno otto anni.

Sono versati contributi per prati, pascoli e terreni da strame utilizzati a scopo alpestre nella regione d'estivazione. Per terreni da strame s'intendono le superfici sfruttate in modo estensivo in luoghi paludosi e umidi che vengono falciate al massimo una volta all'anno e almeno ogni due o tre anni e il cui raccolto viene utilizzato solo eccezionalmente come foraggio all'interno dell'azienda. I prati da sfalcio nella regione d'estivazione che fanno parte della superficie permanentemente inerbita non danno diritto a tali contributi

Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici presentano qualità floristica e se sono adempite le esigenze di livello qualitativo I.

Le piante indicatrici che denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie devono essere regolarmente presenti.

Durante il periodo obbligatorio di otto anni la qualità floristica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti.

Una concimazione della superficie secondo le disposizioni è ammessa se è mantenuta la qualità floristica.

Per oggetti d'importanza nazionale elencati in inventari secondo l'articolo 18a LPN possono essere versati contributi se sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione, se la protezione è garantita mediante convenzioni tra il Cantone e i gestori e se sono adempite le pertinenti esigenze.

8 Contributo per la qualità del paesaggio

La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.

Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano su una superficie d'estivazione propria o affittata.

Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura. La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone. Per progetto e anno la Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti importi:

	CHF per CN
per CN del carico usuale di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari con convenzioni	240

Per i progetti per la qualità del paesaggio, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 80 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d'estivazione.

I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:

- gli obiettivi devono basarsi su concetti regionali esistenti o essere sviluppati nella regione in collaborazione con gli ambienti interessati
- le misure devono essere impostate sugli obiettivi regionali
- i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura.

Il Cantone deve presentare all'UFAG le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento unitamente a un rapporto di progetto, per la verifica delle esigenze minime. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio della durata del progetto.

L'UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.

Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano otto anni.